



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 DEL 02/02/2023

**OGGETTO: RICORSO AVANTI IL TAR VENETO PROMOSSO DA EUROBIKE PROJET SRL NEI
CONFRONTI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO. DETERMINAZIONI IN MERITO
ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE**

L'anno duemilaventitre addì due del mese di febbraio alle ore 08:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

GARDONI ALESSANDRO	SINDACO	Presente videoconferenza
DAL FORNO MARCO	VICE SINDACO - ASSESSORE	Presente
BIGAGNOLI BRUNA	ASSESSORE	Presente
REMELLI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PAON VERONICA	ASSESSORE	Presente
BENINI FRANCA	ASSESSORE	Presente videoconferenza

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE SCARPARI EMILIO.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GARDONI ALESSANDRO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RICORSO AVANTI IL TAR VENETO PROMOSSO DA EUROBIKE PROJET SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE”**;

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di tale provvedimento;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RICORSO AVANTI IL TAR VENETO PROMOSSO DA EUROBIKE PROJET SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE”**, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Inoltre, la Giunta comunale, in ragione della motivazione indicata all'ultimo punto della proposta approvata, con separata votazione unanime e palese, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: RICORSO AVANTI IL TAR VENETO PROMOSSO DA EUROBIKE PROJET SRL NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che in data 20/12/2022 prot. n. 28045 veniva notificato al Comune di Valeggio sul Mincio ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto presentato da Eurobike Project S.r.l. per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 31/10/2022 e di tutti gli atti e provvedimenti rispetto alla stessa presupposti, tra cui, in particolare, la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 14/04/2022 nonché per l'accertamento, in ogni caso, dell'illiceità del comportamento del Comune nella vicenda, con condanna dello stesso a risarcire il danno ingiusto patito dalla ricorrente;

Considerato che risulta opportuno costituirsi nel giudizio in parola al fine di sostenere la legittimità degli atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione al fine di non esporre l'Ente ad una eventuale soccombenza, tenuto conto che:

- vi è consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *“fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva, rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca”* degli atti di gara anche in assenza della comunicazione di avvio del relativo procedimento *“e degli atti successivi”*, versandosi in una fase embrionale della procedura, come tale inidonea a ingenerare una posizione di affidamento giuridicamente tutelabile (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 207 del 18.01.2017; Tar Campania sez. I, sentenza n. 5419 del 16.11.2017; Consiglio di Stato sez. IV, sentenza n. 67 del 12.01.2016 (da considerare che l'Amministrazione Comunale ha comunque proceduto alla regolare comunicazione di avvio del procedimento in data 11/8/2022 prot. n. 18067);
- per effetto della revoca non deve essere riconosciuto alcun indennizzo alla Società promotrice, tanto in ossequio ad un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *“la disciplina generale di cui all'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241 è inapplicabile alla materia del project financing, per la quale vige la disciplina speciale di cui all'art. 153, comma 19, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (ora sostituito dall'art. 183 del D.lgs. n. 50/2026), che regola espressamente l'interesse contrattuale negativo o indennizzo in termini specifici, riconoscendo tale diritto solo in caso di gara nella quale il promotore non risulti aggiudicatario; pertanto, la dichiarazione di pubblico interesse di un progetto spontaneamente presentato dal promotore - che comunque non è un atto durevole ma meramente ed eventualmente prodromico all'indizione di una gara*
- non costituisce fattispecie di contatto negoziale qualificato e legittimante il ristoro dell'interesse contrattuale negativo. Deve, quindi, escludersi che spetti un indennizzo nel caso di revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto di finanza, non risultando in capo all'interessato una posizione giuridica definitiva, essendo stato chiarito che l'Amministrazione ha facoltà di dar luogo o meno alla successiva procedura di affidamento della concessione o di non dare corso affatto alle proposte che pure abbia ritenuto di pubblico interesse. Né spetta il rimborso delle spese di gara, che risulta dovuto nel project financing a favore del promotore solo ove questo non risulti aggiudicatario della concessione quando la gara stessa si sia peraltro conclusa” (T.A.R. Lazio Roma sez. II 25 ottobre 2017 n. 10695)” (cfr. ex multis T.A.R. Lecce Sezione Prima, 11 febbraio 2019, n. 239; T.A.R. Lazio, Latina, Sezione Prima, 21 giugno 2018, n. 354);
- nulla è dovuto alla Società anche con riferimento alle spese sostenute per la presentazione del progetto atteso che, ai sensi dei commi 12 e 15 dell'art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016, il diritto al rimborso delle spese predette viene riconosciuto solo a conclusione della gara, nel caso in cui il promotore non risulti aggiudicatario e non nei confronti dell'amministrazione, bensì dell'aggiudicatario (cfr. Consiglio di Stato Sezione V, sentenza n. 820 del 04/02/2019, che sul punto precisa, altresì, quanto segue: *“anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell'opera non può ritenersi costituito un distinto, speciale ed autonomo rapporto (per tale, suscettibile di fondare una responsabilità precontrattuale o di altro tipo) a che l'amministrazione dia comunque corso alla procedura di finanza di progetto; la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera continua infatti ad essere immanente all'amministrazione e non è coercibile dall'esterno dipendendo da valutazioni in ordine all'attualità e alla convenienza dell'affidamento. Per l'effetto, l'operatore professionale che presenta il progetto si assume di fatto il rischio di una successiva valutazione di non conformità dello stesso all'interesse pubblico, anche sopravvenuta”*);
- l'art. 5 della deliberazione C.C. n. 36 del 9/4/2019 prevedeva che il Comune di Valeggio sul Mincio, qualora dovesse ravvisare la sussistenza di sopravvenute ragioni di pubblico interesse ostative all'attuazione di quanto prospettato, si sarebbe potuto riservare la facoltà di non procedere all'indizione e all'espletamento della procedura di gara per la scelta del contraente, a non provvedere alla sottoscrizione della convenzione relativa alla concessione da assentire facendo ricorso allo strumento del partenariato pubblico privato, nonché a non provvedere all'attuazione dell'intervento proposto, senza che ciò potesse legittimare richieste di risarcimento, a qualsivoglia titolo, ad opera del proponente;

Considerato che per la prestazione del servizio di costituzione in giudizio e rappresentanza legale dell'Ente è opportuno conferire mandato ad un professionista avente idonee qualità e competenze professionali specifiche in materia di diritto amministrativo;

Vista la deliberazione di G.C. n. 165 del 23/08/2018 con la quale sono state fornite linee di indirizzo per la formazione di un elenco di professionisti avvocati cui affidare incarichi di rappresentanza in giudizio dell'Ente;

Vista la determinazione n. 608 del 27/08/2018 con la quale il Responsabile Area Amministrativa Affari Generali approvava e conseguentemente procedeva alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla formazione di un elenco degli avvocati per l'affidamento degli incarichi nei casi previsto al comma 1 lettera d) dell'art. 17 Codice degli Appalti;

Preso atto della determinazione n. 880 del 06/12/2018 con la quale il Responsabile Area Amministrativa Affari Generali ha approvato l'elenco degli avvocati che nei termini del bando hanno presentato regolare domanda e relativi documenti richiesti, suddividendo tale albo nelle seguenti sezioni: diritto civile, penale, amministrativo, del lavoro e tributario;

Preso atto che l'Ufficio Affari Generali provvederà, anche in forza del principio di rotazione, ad inviare richiesta di preventivo di spesa per la costituzione ed assistenza legale in tutte le fasi del giudizio in parola a professionista iscritto all'albo nella sezione "diritto amministrativo", utilizzando l'apposita piattaforma 4cLegal attualmente in uso e che il conferimento dell'incarico avverrà con successiva determinazione del Responsabile Area Amministrativa Affari Generali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto quindi di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione tenuto conto dell'urgenza di costituirsi in giudizio;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto della notificazione al Comune di Valeggio sul Mincio in data 20/12/2022 prot. n. 28045 del ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto presentato da Eurobike Project S.r.l. per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 31/10/2022 e di tutti gli atti e provvedimenti rispetto alla stessa presupposti, tra cui, in particolare, la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 14/04/2022 nonché per l'accertamento, in ogni caso, dell'illiceità del comportamento del Comune nella vicenda, con condanna dello stesso a risarcire il danno ingiusto patito dalla ricorrente.
- 2) Di manifestare la volontà di costituirsi, a mezzo del rappresentante legale del Comune, innanzi al TAR Veneto per le motivazioni indicate in premessa.
- 3) Di incaricare il Responsabile del Settore Affari Generali ad identificare il professionista più idoneo a rappresentare l'Ente richiedendo il preventivo di spesa per la costituzione ed assistenza legale in tutte le fasi del giudizio in parola a professionista iscritto all'albo nella sezione "diritto amministrativo" utilizzando l'apposita piattaforma 4cLegal attualmente in uso.
- 4) Di demandare gli atti gestionali di competenza, tra cui l'incarico al professionista scelto nonché l'assunzione della spesa occorrente, al Responsabile del Settore Affari Generali che vi provvederà con apposito proprio atto.
- 5) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tenuto conto dell'urgenza di provvedere alla costituzione in giudizio al fine di ricevere regolarmente le comunicazioni dal TAR relative al procedimento e consentire al legale che verrà incaricato di avere un congruo termine per lo studio della controversia e la preparazione degli atti difensivi.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL SINDACO
GARDONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCARPARI EMILIO